

*Atto Camera 643*  
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023*  
*e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*

**Prima analisi sulla disabilità**

Il dilagare della situazione di crisi nel nostro Paese e a livello mondiale, ha fatto precipitare moltissime persone in uno stato di forte preoccupazione, resa ancor più grave dall'incertezza del prossimo futuro, di quelli che saranno i tempi necessari al superamento della crisi e delle conseguenze che questa avrà sulle nostre vite e sulle nostre relazioni sociali. Queste preoccupazioni con le difficoltà connesse sono ancora più forti tra le migliaia di persone con disabilità del nostro Paese, le cui condizioni di vita sono già ampiamente determinate da livelli di protezione e inclusione sociale che sappiamo essere non propriamente e adeguatamente compiuti. Sappiamo, perché ne siamo quotidiani testimoni, che in queste settimane gli sforzi ed i rischi delle persone con disabilità e le loro famiglie del nostro Paese sono stati e lo saranno nel prossimo imminente futuro notevolmente maggiori di tanti altri nostri concittadini con cui pure condividiamo gli stessi stati d'animo e l'appartenenza alla stessa comunità. Non possiamo nascondere che il perdurare di questa situazione, ci obbligherà a ripensare molte cose nella nostra vita e a rimodulare alcune priorità in una direzione che preveda innanzitutto la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei cittadini tutti, ma ancor di più di coloro che sono più vulnerabili ed esposti ai rischi connessi alla condizione di salute e tra questi vi sono le tante persone con disabilità.

Inoltre, la grave crisi economica e sociale in cui vive oggi il Paese richiede la mobilitazione di tutte le energie sane ed attive per il contrasto alle tante emergenze provocate dalla guerra in Ucraina che hanno portato le tante persone con disabilità e le loro famiglie in uno stato di impoverimento economico.

Sappiamo bene che la legge di bilancio è lo strumento cardine di programmazione, i tempi ristretti con cui quest'anno viene predisposta non permettono il necessario coinvolgimento di tutte le parti sociali sui numerosi dossier oggetto delle politiche pubbliche, tuttavia ci auguriamo che al più presto possa avviarsi un confronto al quale la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap porterà le sue proposte e la sua conoscenza dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In questa sede ci limitiamo a portare all'attenzione alcune proposte di emendamenti che avranno un impatto sostanziale sulla vita dei nostri cittadini con disabilità e delle loro famiglie.

Le proposte riguardano temi che impattano sulla salute, scuola, lavoro e politiche sociali.

### **Fondo per la Non Autosufficienza.**

Nell'articolato non si prevede alcun intervento di finanziamento dei "livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza",

Sul punto però occorre far presente che una persona con disabilità (specie dalla nascita o per una condizione sviluppatasi durante l'età evolutiva), anche se non autosufficiente, necessita, oltre che di assistenza, soprattutto di interventi di abilitazione e sviluppo personale e tale condizione è ben diversa da chi è diventato non autosufficiente solo a seguito dell'età anziana, necessitando più che altro in questo caso di assistenza materiale (oltre che sanitaria e socio-sanitaria) come nel caso delle persone che divenute anziane abbiano un decadimento progressivo. Nel primo caso le persone dovranno convivere con una pregressa condizione di disabilità a cui poi si può venire anche ad aggiungere l'ulteriore condizione di anziano non autosufficiente, con tutto ciò che ne consegue. Mentre nel secondo caso, la persona avrà vissuto una propria "normale" vita e solo nella parte finale della stessa avranno necessità di eventuali sostegni.

Le due condizioni, pertanto, non sono esattamente sovrapponibili né i sostegni da erogarsi possono essere indistinti.

Pertanto, appare condivisibile l'orientamento tendente a separare tali due fattispecie con percorsi specifici e dedicati (anche attraverso fondi o quote di fondi "ad hoc" differenziati).

Ciò però a condizione che sia per l'una che per l'altra categoria sia infrastrutturato un virtuoso percorso di presa in carico che prevenga e contrasti ogni forma di istituzionalizzazione e segregazione, garantendo i necessari ed adeguati sostegni, sia di ordine economico che di disponibilità di una rete integrata di servizi, di prossimità ed in misura idonea a garantire loro la migliore qualità di vita possibile e che ricompredano anche i sostegni a coloro che svolgono attività di caregiving. Per questo si chiede che parallelamente a quanto previsto per le persone anziane non autosufficienti si strutturi per il 2023 un ampliamento di altri 100 mln specificatamente dedicati a tali persone (**+ 100 mln per pcd gravissima e grave non anziane**).

### **Fondo per la Vita Indipendente.**

Anche su tale fondo non vi è alcun riferimento. Diventa invece necessario rafforzare tutto il settore della "vita indipendente", incardinandolo in uno specifico e separato fondo in quanto attualmente lo stesso è dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, attraverso una specifica quota di tale fondo (50 milioni di euro). La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi nei prossimi anni. Allo stato occorre e almeno cominciare a prevede le norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato con una prima allocazione di risorse di almeno altri 50 milioni di euro, oltre quelli già previsti nella parte specifica dell'attuale Piano Nazionale per la non Autosufficienza (**+ 50 mln**).

## **Fondo per il “Dopo di Noi”.**

La Legge n. 112/2016 ha istituito Il Fondo per il “dopo di noi” volto ad evitare l’istituzionalizzazione secondo misure coerenti con il progetto individuale di vita della persona con disabilità. Tale Fondo ha a partire dal 2018 una dotazione strutturale di 56,1 milioni di euro annui, che però il Governo, nel disegno di legge di bilancio per il 2021, ha portato per il successivo triennio a 76,1 mln di euro annui. Occorre però anche ricordare che l’art. 9 della L. n. 112/16 aveva previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi” per 51,958 mln per l’anno 2017 e che però, in base a quanto dichiarato nella seconda Relazione al Parlamento sull’attuazione della Legge, in tale anno sono state fruite agevolazioni solo per 946.000 euro, con 51,012 milioni che vanno riallocati sul Fondo garantendo quanto almeno 76,1 mln oltre le dotazioni pregresse non impegnate.

## **Istruzione.**

L’analisi della proposta di legge di bilancio del 2023 deve tenere conto sia del PNRR che della legge delega sulla disabilità. Quanto al PNRR, degli alunni con disabilità se ne accenna solo nella missione 4 *“nell’ambito degli interventi per ridurre i divari territoriali nella scuola secondaria di secondo grado.”*

Nel disegno di legge sulla disabilità non vi è nessun riferimento esplicito all’inclusione scolastica, anche se necessariamente la riforma dei criteri di accertamento dovranno riguardare anche le nuove certificazioni ai fini scolastici per gli alunni con disabilità e il successivo percorso comprendente il Profilo di Funzionamento e il PEI.

In generale si evidenzia che la terminologia utilizzata nella bozza di legge di bilancio in riferimento alle persone con disabilità non è coerente con quanto previsto dalla convenzione ONU.

**Rispetto ai bambini con disabilità l’art. 13, comma 2 della L. n° 104/92 prevede specificamente *“l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.”* Di questo non vi è traccia, mentre dovrebbe essere esplicitato.** Non vi è alcun articolo che preveda misure analoghe per le scuole dell’infanzia che notoriamente al sud sono deficitarie rispetto al nord Italia. Questa assenza è ingiustificata rispetto al D.Lgs. n° 65/17 sul *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”*.

Inoltre rispetto al numero dei posti del personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, occorre considerare che in tutta Italia, ma soprattutto al sud, gli asili nido sono prevalentemente privati e le scuole dell’infanzia sono paritarie. Per queste ultime l’orientamento prevalente della magistratura (vedi TAR Lazio Sentenza n° 2925/20 e Cassazione Sent. n° 9966/2017) è quello di negare l’esistenza dell’obbligo dello Stato di fornire insegnanti per il sostegno e assistenti all’autonomia e alla comunicazione, che pertanto vengono pagati dalla scuola che, solitamente, si rivale sulle famiglie.

Questa discriminazione andrebbe eliminata, anche alla luce della considerazione che le scuole paritarie (art. 33, comma 4 della Costituzione) hanno uno stato giuridico differente dalle

semplici scuole private (art. 33, comma 3 della Cost.), facendo parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di istruzione (Legge. n° 62/2000).

E' inoltre necessario aggiungere per tutti i docenti la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici sull'inclusione scolastica ed inoltre di rifinanziare corsi d'aggiornamento obbligatori per il personale docente non specializzato sul sostegno, di cui dell'art. 1, comma 971 della legge di bilancio per il 2021 n° 178/20 (25 ore). Occorre anche far presente che le reggenze sono in costante aumento e non garantiscono un'efficace gestione delle scuole, anche con conseguenze negative nei rapporti tra scuola e famiglia.

Per quanto attiene ai limiti delle numerosità delle classi per scuole è da ritenere valido quanto previsto dagli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/2009 relativi al numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (20/22). Tali articoli infatti, essendo norme speciali, non possono essere abrogati da una norma generale, come quella oggetto di questo articolo.

È necessario, a fronte di ciò, con proposta emendativa, esplicitare quindi che "restano salvi i limiti previsti dagli art. 4 e 5 comma 2 per le classi frequentate da alunni con disabilità".

Si prevede un aumento di fondi per la manutenzione delle scuole ma non si prevedono fondi per l'adeguamento e l'abbattimento nelle scuole delle barriere architettoniche e senso-percettive.

Viene aumentato il fondo di solidarietà comunale nel quale rientrano anche gli asili nido e il trasporto delle persone con disabilità.

A fronte di ciò si ritiene rilevante pensare all'inserimento nella legge di bilancio di una norma che istituisca le scuole di specializzazione per l'inclusione scolastica che provvedano al potenziamento degli attuali corsi di specializzazione e alla formazione iniziale di tutti i docenti sulle didattiche inclusive.

### **Lavoro.**

Il tema del lavoro per le persone con disabilità è un tema caldo e dall'analisi della legge di bilancio ed alla luce delle prossime pubblicazioni sul tema si evidenziano dei correttivi da adottare.

Innanzitutto è essenziale che venga garantito per tutto il 2023 il diritto al *lavoro agile* per le persone con disabilità e condizioni assimilate e la preferenza di accesso a tale misure ai caregiver delle persone con disabilità. Analogamente dovrà essere garantita l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per le persone che ne abbiano già fruito nel pregresso contesto emergenziale.

Il perdurare del contesto pandemico determina infatti la necessità di garantire con continuità tali misure anche per l'anno 2023 avviando nel frattempo un approfondimento per rendere strutturali tali soluzioni.

In considerazione dell'avvenuta approvazione delle Linee Guida per il collocamento mirato, si ritiene essenziale prevedere all'interno della Legge una dotazione specifica che consenta la realizzazione di standard e obiettivi individuati delle citate linee guida al fine di garantirne concreta applicazione in modo diffuso sull'intero territorio nazionale.

Inoltre occorre fare necessariamente riferimento alla donna con disabilità ovvero alla donna caregiver di familiare con disabilità ed al ruolo della stessa all'interno del mondo del lavoro con target specifici sia in "Opzione Donna" che in tema di parità salariale.

Si devono inoltre prevedere degli esoneri contributivi per le lavoratrici assunte mediante le liste di collocamento mirato o a quelle già assunte ed inserite nelle "quote di riserva".

Tale previsione potenzierebbe le scelte del datore di lavoro verso quelle categorie più deboli che troppo spesso sono escluse.

Una previsione essenziale poi, è quella di inserire figure idonee a gestire le varie disabilità nei luoghi di lavoro in stretto coordinamento con le risorse già esistenti nei settori pubblici e privati, finalizzati al principio "dell'accomodamento ragionevole" e della risoluzione delle varie problematiche legate alle condizioni di lavoro.

Non vanno dimenticate poi le lavoratrici portatrici di un grado di invalidità civile almeno pari al 46% ovvero delle lavoratrici che, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità abbiano ricevuto la diagnosi di patologia cronica grave o inaggravante - altrettanto esposte, al pari delle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità, al rischio di un'estromissione o di un mutamento peggiorativo delle condizioni di lavoro in concomitanza e/o conseguenza di eventi determinanti un temporaneo arresto del loro rapporto lavorativo; a tali lavoratrici vanno parimenti estese le tutele accordate alle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità.

Da ultimo anche ai lavoratori autonomi che a seguito e per effetto delle esigenze di cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o inaggravante abbiano registrato negli anni 2021 e 2022 una riduzione del fatturato ricompresa tra il 30 e il 50% vanno estese le misure specifiche di sostegno e politiche attive al fine di garantire di far fronte all'impatto negativo dell'attuale fase pandemica.

## **Universal-Design.**

Dal punto di vista culturale, riteniamo che il superamento delle barriere presenti nel patrimonio edilizio italiano debba essere considerato una caratteristica essenziale dei requisiti dell'ambiente costruito, al pari ad esempio, dell'isolamento termico e degli interventi strutturali antisismici.

L'Art. 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sancisce il diritto alla mobilità di tutti e quindi anche alle persone con disabilità temporanea o permanente, deve essere garantito questo diritto attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive.

Quando si parla di "persone disabili", non ci si deve fermare all'immagine comune della persona su sedia a ruote, in quanto la normativa tutela il diritto alla mobilità autonoma anche ai disabili sensoriali ed in particolare ai ciechi e agli ipovedenti. L'esigenza di una maggiore autonomia anche delle persone con disabilità visiva nei loro spostamenti, si va sempre più affermando ed è legislativamente riconosciuta e sottolineata dalla normativa italiana.

Le barriere architettoniche non sono soltanto gli ostacoli di tipo strutturale, gradini o porte strette, ma anche gli impedimenti non immediatamente visibili, come: "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle

fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.", così come recita il DPR 503 del 1996. Si tratta delle cosiddette "barriere senso - percettive".

**Disabilità e barriere architettoniche** sono due concetti usati nello stesso contesto quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona.

La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, identifica con precisione la disabilità come "il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri".

Il terzo concetto fondamentale è poi l'**accessibilità**, che rappresenta un indice di civiltà per ogni paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative.

Un luogo o un servizio accessibile agevolano le persone con limitazioni temporanee o permanenti e consente loro di viverlo e usarlo al meglio.

L'accessibilità identifica e riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio, di muoversi liberamente al suo interno e di usufruire di servizi in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno limitazioni.

Si parla di **diritto alla libertà di movimento** all'interno della propria abitazione così come, per esempio, del diritto di accedere a luoghi e uffici pubblici, come anche alle strutture private aperte al pubblico, di prendere un autobus o la metropolitana, di andare al cinema o di accedere a una spiaggia durante una vacanza, oppure di usare un bagno pubblico.

Ci sono molte condizioni, permanenti o temporanee, che rendono difficile o impossibile per le persone muoversi in libertà e in modo indipendente: la Terza Età, un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, i nove mesi di gravidanza durante i quali una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare in sicurezza.

Come noto, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche indicati all'art.16 bis, comma 1, lettera e) del TUIR, possono accedere all'agevolazione fiscale del cosiddetto Superbonus 110% solo in qualità di interventi "**trainati**" che vengono eseguiti congiuntamente a un intervento di tipo "**trainante**".

Sono definiti "trainanti" queste 3 tipologie di interventi: isolamento termico delle superfici opache; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; interventi antisismici.

Da un punto di vista pratico, il fatto che oggi l'eliminazione delle barriere sia solo intervento "trainato" rende in molti casi difficile o impossibile per le persone con disabilità accedere al Superbonus 110%, dovendo quindi ripiegare sulla meno favorevole detrazione del 50% per abbattimento barriere. Trasformare l'eliminazione delle barriere in intervento "trainante" creerebbe un'opportunità storica per migliorare l'accessibilità del patrimonio edilizio italiano.



**Proposte di emendamenti all' A.C.643**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

EMENDAMENTO

Articolo 67

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 67-bis*

*(Incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 123,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
  - a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;
  - b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.

***Incremento fondo dopo di noi. Costo 72,8 milioni di euro anno 2023.***

La proposta normativa prevede un incremento di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Fondo dopo di noi), finalizzato ad evitare l'istituzionalizzazione e l'isolamento della persona con disabilità priva del sostegno familiare secondo misure coerenti con il suo progetto di vita.

La dotazione del Fondo è attualmente pari a 76.100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024" e, in particolare, dalla Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, capitolo di spesa 3553.

L'incremento previsto dalla proposta in esame, pari a 123,9 milioni di euro per l'anno 2023, innalzerebbe, quindi, la dotazione del Fondo a complessivi 200 milioni di euro per l'anno 2023. Come indicato dal comma 2, lettera a), dell'articolo in esame, l'incremento viene finanziato, per

la maggior parte – e, segnatamente, per 51.092.900 euro per l'anno 2023 – mediante recupero delle risorse stanziata e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle *“minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6”* della citata legge n. 112 del 2016, recanti rispettivamente *“detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave”* e *“istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione”*. Nella seconda Relazione trasmessa alle Camere sullo stato di attuazione della legge n. 112 del 2016, infatti, si evidenzia che le minori entrate derivanti dai suddetti articoli 5 e 6, originariamente quantificate in 51.958.000 euro per l'anno 2017 (articolo 9, comma 1, della citata legge n. 112 del 2016), sono risultate pari a 865.100 euro per l'anno 2017. Pertanto, le risorse residue per 51.092.900 euro, stanziata a copertura di minori entrate non registratesi, vengono recuperate e fatte confluire nel Fondo dopo di noi in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 112 del 2016.

L'articolo in esame individua, infine, al comma 2, lettera b), la copertura finanziaria degli oneri residui per la copertura dell'incremento, pari a 72.807.100 euro per l'anno 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 152 del disegno di legge di bilancio.



## EMENDAMENTO

### Articolo 67

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 67-bis*

*(Incremento del fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare)*

1. Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro per l'anno 2023 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

***Incremento Fondo caregiver interventi lgs. Costo 30 milioni di euro anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.***

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato alla "copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico" dell'attività di cura svolta dal caregiver familiare.

Occorre ora dare attuazione a questa disposizione adottando gli interventi legislativi da essa previsti che devono guardare al caregiver come il perno attorno al quale costruire in maniera partecipata, condivisa e individualizzata il sistema di assistenza della persona con disabilità all'interno di una rete integrata di servizi.

A conferma dell'urgenza di provvedere al riconoscimento della figura del caregiver familiare valorizzando, al contempo, l'attività di assistenza e di cura da questo prestata, si rappresenta che in data 3 ottobre 2022, il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha riscontrato la mancanza nell'ordinamento giuridico nazionale di misure efficaci per il sostegno dei caregiver familiari. Il Comitato ha rilevato come questo vuoto normativo possa generare una discriminazione ai danni delle persone con disabilità e delle relative famiglie e una violazione del loro diritto alla vita indipendente. Il parere è stato reso ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale della Convenzione ONU e, in applicazione di questa disposizione, l'Italia è stata chiamata ad uniformarsi ad una serie di raccomandazioni ed a presentare, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del parere, una relazione sulle iniziative intraprese. Agli oneri derivanti dalla proposta in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

## EMENDAMENTO

### Articolo 67

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 67-bis*

*(Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

*Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «390 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

#### ***Fondo diritto al lavoro disabili. Costo 10 milioni di euro per l'anno 2023.***

La proposta in esame prevede un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68. Come si evince dalla IX Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 relativa al triennio 2016-2018, le assunzioni di lavoratori con disabilità interessate dagli incentivi economici previsti dall'articolo 13 della predetta legge, ammontano a 6.902 unità, concentrate maggiormente nel biennio 2016 e 2017. Infatti, con riferimento al dato relativo al 2018, si assiste ad un netto calo delle assunzioni, con 815 unità, pari ad una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente del 73%.

Con specifico riguardo ai datori di lavoro beneficiari dell'incentivo, il numero è rimasto costante nei primi due anni oggetto della rilevazione (2016-2017), attestandosi a 2.800 datori di lavoro. Tale dato, inferiore al numero di lavoratori con disabilità assunti, riferisce dunque, in media, dell'assunzione di poco più di un lavoratore con disabilità per singolo datore di lavoro (tabella 16 della Relazione).

La contrazione del dato relativo all'assunzione nel 2018 è imputabile, come anche riferito dalla Relazione al Parlamento, all'insufficienza delle risorse del Fondo a soddisfare le richieste presentate. Inoltre, secondo dati Istat del 2019, il dato occupazionale delle persone con disabilità si attesta al solo 31,3% delle persone con disabilità.

Per tali ragioni si ritiene necessario l'incremento della dotazione del Fondo in oggetto di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede



federazione italiana per il superamento  
dell'handicap

mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 152, comma 3, del ddl di bilancio.

**EMENDAMENTO [AGGIUNGERE COPERTURA]**

## Articolo 67

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*Art. 67-bis**(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3;

b) quanto a 420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante **COMPLETARE CON ULTERIORE COPERTURA**

***Incremento Fondo non autosufficienze. + 500 milioni di euro annui dal 2023.***

La proposta in esame è finalizzata ad incrementare per l'anno 2023 il Fondo per le non autosufficienze previsto dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al riguardo, si recisa che lo stanziamento previsto inizialmente per l'anno 2023 è attualmente pari a 865,3 milioni di euro. L'incremento previsto dalla proposta e quantificato in 500 milioni di euro, trova la sua ragion d'essere nella necessità di far fronte ai profondi cambiamenti provocati dagli effetti della prolungata pandemia sul tessuto sociale più fragile rappresentato dalle non autosufficienze.

L'incremento del Fondo, in particolare, è reso necessario dalla presa d'atto che già con l'articolo 1, commi 159 e seguenti della legge di bilancio per l'anno 2022, e poi con il Piano Nazionale per le non autosufficienze 2022-2024 si è inteso accelerare quella fase di transizione verso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone non autosufficienti.

Tanto premesso, va rilevato che già nella legge di bilancio per l'anno 2022 erano state previste alcuni livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani allocando risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da destinare oltre che alla

redazione dei piani assistenziali individualizzati (PAI) anche per i livelli essenziali delle prestazioni sociali per gli anziani.

Ne discende la necessità di dar seguito alla previsione di interventi più strutturati dentro servizi integrati negli ambiti territoriali anche per le persone con disabilità grave e gravissima destinatari di tale Fondo.

Pertanto, il comma 1 della proposta prevede, per l'anno 2023, l'incremento complessivo del Fondo per 500 milioni di euro, continuando la fase di messa a regime di sistemi di valutazione della non autosufficienza e di redazione dei PAI per tutti i soggetti destinatari che possono beneficiare delle risorse del Fondo, precisando che 400 milioni sono destinati in via esclusiva alle prestazioni in favore delle persone con disabilità grave e gravissima.

Il comma 2 della proposta reca la copertura finanziaria.

## EMENDAMENTO [ONERI IN CORSO DI QUANTIFICAZIONE CON MEF]

### Articolo 101

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Art. 101-bis

*(Borse di studio in favore di persone con disabilità)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono **esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF**.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo, quantificati in **XX** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.

#### ***Esenzione IRPEF borse di studio persone con disabilità.***

Numero borse di studio totali: 350 mila entro il 31 dicembre 2023 (Target PNRR)

% studenti con disabilità titolari borse di studio (stima 2% del totale): 7.000 borse

Costo medio borsa di studio: 4.000,00 euro

Costo borse di studio studenti disabilità: 28 milioni di euro

Entrate IRPEF su borse studio studenti con disabilità: 7 milioni di euro (aliquota media 25%)

Stimare ulteriori ricadute su pensioni invalidità

## EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente articolo.

Art. 67-bis

*("Fondo per il supporto alla vita indipendente")*

*È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.*

*L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.*

E' necessario rafforzare tutto il settore della "vita indipendente", incardinandolo in uno specifico e separato fondo in quanto attualmente lo stesso è ugualmente incardinato dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, attraverso una specifica quota di tale fondo (15 milioni) e da questo regolamentato. La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi. Allo stato occorre almeno cominciare a prevedere le norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato. La costituzione di un fondo ad hoc non vuole determinare un'alternatività nell'accesso alle risorse da parte della persona con disabilità (che nella costruzione del suo progetto individuale potrebbe rilevare l'esigenza di accedere ad una parte di supporti con il primo fondo ed un'altra parte con il secondo fondo, coordinando e non sovrapponendo le varie misure, ma anzi valorizzandole a vicenda), ma porre un maggior focus sul diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente ai sensi dell'articolo 19 Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Roma 05 dicembre 2022